

TI_GERICHTE 52.2017.71 vom 17. Februar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.71

FR: TI_GERICHTE 52.2017.71 du 17 février 2016

IT: TI_GERICHTE 52.2017.71 del 17 febbraio 2016

Regeste

Permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio

Erwägungen

E. 34

per la figlia e fr. 447.– per A_____) + fr. 117.– per altri oneri correnti + fr. 354.– per imprevisti. 3.2. La ricorrente, la quale non contesta il calcolo operato dal Consiglio di Stato, riconosce che le sue entrate sono inferiori al fabbisogno. Sostiene però che una volta ottenuto il permesso, A_____ sarà integrato nella rendita AI e le prestazioni complementari di cui essa beneficia. Visto che questo genere di prestazione non va considerata quale aiuto sociale ai sensi della LStr, egli non sarà esposto al motivo di revoca dell'autorizzazione di soggiorno previsto all'art. 62 cpv. 1 lett. e LStr. Ora, a ben guardare, il gravame in rassegna appare divenuto privo di oggetto, dal momento che il 6 aprile 2016 il Servizio circondariale dello stato civile ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio. Ma quand'anche non lo fosse, l'impugnativa sarebbe in ogni caso destinata all'insuccesso per i seguenti motivi. RI 1, la quale è oggetto di procedure esecutive ed ha a carico diversi attestati di carenza beni, ammette che con la venuta del suo fidanzato in Svizzera le entrate di cui essi disporrebbero non sarebbero sufficienti a coprire il loro fabbisogno, se non facendo capo alle prestazioni complementari all'AI nelle quali verrebbe integrato A_____. Contrariamente però a quanto assume l'insorgente, che come detto è cittadina rumena e quindi dell'Unione europea, in caso di matrimonio il suo futuro marito non otterrebbe un'autorizzazione di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della LStr, bensì un permesso di dimora UE/AELS sulla base degli art. 7 lett. d ALC e 3 del relativo Allegato I. Ora, fintanto che A_____ non dimostrerà di disporre di un contratto di lavoro, egli non potrà risiedere in Svizzera quale persona senza attività lucrativa in quanto, come ha già sancito il Tribunale federale, lo straniero che beneficia di prestazioni complementari alla rendita AVS o AI, vive in parte grazie all'assistenza sociale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC (STF 2C_52/2014 del 23.10.14, consid. 4.2; 2C_495/2014 del 26.09.14, consid. 4.4; 2C_7/2014 del 20.01.14; 2C_989/2011 del 02.04.12, consid. 3.3.4; 2C_222/10 del 29.07.10, consid. 6.2.2). Detta interpretazione non contraddice infatti la costante prassi federale, secondo cui le prestazioni complementari nel diritto interno (LStr) non rientrano sotto il concetto di aiuto sociale (DTF 135 II 265, consid. 3.7; STF 2C_495/14 del 26.9.14, consid. 4.4). 3.3. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori di avere negato l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso temporaneo ad A_____ in attesa di contrarre matrimonio con RI 1 . Va comunque già sin d'ora detto che A_____ potrà senz'altro riattivare la procedura preparatoria, presentando presso la nostra Rappresentanza a Pristina una nuova richiesta volta ad ottenere il rilascio di un visto per contrarre matrimonio con RI 1 , sempre che

questa volta gli interessati ne adempino le condizioni. 4. 4.1. Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto, dovendosi confermare la legalità, l'adeguatezza e la proporzionalità del diniego di autorizzazione di entrata e di rilascio di un permesso di dimora temporaneo in favore di A_____.

4.2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va pure respinta, già per il fatto che il gravame appariva sin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; Lag; RL 3.1.1.7).

4.3. La tassa di giudizio è quindi posta a carico della ricorrente in quanto soccombente conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Nella sua commisurazione si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 800.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
II
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.